

Atto  
Nella Cancelleria del Comune  
Tuenetto 28 Gennajo 1884

Presenti

Melchiori Ferdinando }  
« Lorenzo } deputati

Melchiori Romedio, Covi Antonio, Melchiori Giorgio  
e Melchiori Francesco rappresentanti

Avanti

Il Capo Comune  
Melchiori Felice

All'immarginata intervenuta Rappresentanza comunale il preposto comunale diede lettura dello Statuto riguardante la manutenzione delle strade comunali del Comune locale di Tuenetto di data 31 Dicembre 1883. Fu osservato che un tale Statuto pubblicato già in data stesso dì 31 Dicembre durante l'intervallo di 14 giorni, non venne dai turnisti insinuato contro il medesimo ricordo veruno.

Premesso l'esposto l'intervenuta Rappresentanza approva per intero e precisamente nell'integro loro tenore tutti i 16 articoli del medesimo, e ciò perché consentaci al vero ed all'interesse dell'Amministrazione comunale, nonché alla buona manutenzione e conservazione delle strade comunali.

Tale provvedimento in effetto si rese necessario nel Comune di Tuenetto tantopiù in quanto ché è un Comune composto di poche famiglie, circa Nr. 25, di scarsi proventi comunali, e siccome anche tutte le famiglie sono di una limitata possidenza.

Per cui si incarica novellamente il preposto comunale ad impetrarre la voluta approvazione da parte dell'Eccelsa Giunta Provinciale onde il ridetto Statuto possa essere esecutivo nel suo tenore.

Letto e firmato

Melchiori Ferdinando

Melchiori Lorenzo

Melchiori Romedio

Covi Antonio

Melchiori Giorgio

Melchiori Francesco

Melchiori Capo Comune

# Statuto

## del Comune di Tuenetto per la manutenzione delle sue strade comunali

### Art. 1

Le strade comunali la cui manutenzione e conservazione spetta al Comune di Tuenetto sono:

- a) – La strada che da Tuenetto conduce fino al Ponte delle Valleselle.
- b) – Quella che dalla Villa di Tuenetto conduce fino alla Croce verso Dardine, rispettivamente il sentiero fino al Rivo di Dardine.
- c) – La strada che da Tuenetto conduce al Rivo di Mollaro e per lo sgombrò delle nevi l'ulteriore prolungamento della strada fino alla Lovara di Mollaro.
- d) – La strada che dalla Villa di Tuenetto conduce fino al confine del comprensorio comunale di Priò.
- e) – Il tratto di strada esistente fra i Rivi di Mollaro e Dardine detta alle Masere.
- f) – La strada della montagna che percorre il Cirò e Panarotta fino ai confini di Tres.
- g) – La strada che lungo i confini dei fondi privati cammina dalla parte di sera e settentrione di tutte le particelle comunali dette al Dos.

### Art. 2

Alla manutenzione, riattazione e buona conservazione di tutte le premesse strade sono chiamati tutti indistintamente i vicini di Tuenetto rispettivamente le famiglie o fuochi, come anche le famiglie forestiere che hanno un domicilio permanente nel Comune e vi hanno un possesso immobile.

### Art. 3

Il bisogno ed il modo della riattazione sarà giudicato dalla Rappresentanza comunale di Tuenetto pro tempore, e l'organo esecutivo ne sarà la Deputazione comunale rispettivamente il preposto comunale od il suo sostituto.

### Art. 4

Lo sgombrò delle nevi in tempi d'inverno sarà da eseguirsi in seguito e giusta le ordinazioni del solo Capo comune o di chi ne fa le veci.

### Art. 5

Le operazioni di restauro, riattazione o sgombrò di nevi dovrà eseguirsi per turno da tutti gli individui detti ad Art. 2, colla espressa osservazione che tutti i proprietari di bestiame da tiro o da giogo dovranno prestarsi giusta le ordinazioni, colle loro bestie aggregate, ed i non possessori come braccanti.

### Art. 6

Ogni prestazione tanto con bestie che da braccante dovrà essere gratuita e senza diritto a compenso di sorta a carico della Cassa comunale, salvo che per qualche eccezionale

costosa riattazione o sgombro, la Rappresentanza comunale avesse a ritenere di accordare qualche bonificazione a carico della stessa cassa.

#### **Art. 7**

Nella chiamata alla prestazione del turno dovrà venire tenuto e conservato dall'organo esecutivo un ordine costante ed equitativo, in modo cioè che qualora in una singola opera o prestazione non avesse ad occorrere l'intero turno, vengano in primo chiamati gli individui o capifamiglia principiando dal Civ. 1 e successivi occorribili delle case della Villa, e tutti i restanti abbiano a dover supplire e venir chiamati in un susseguente e primo bisogno.

#### **Art. 8**

L'invito alla prestazione emanata dagli organi detti art. 3 e 4, sarà intimato ai turnisti col mezzo del Cursore comunale che percorrerà di casa in casa e precisamente per le circostanze ordinarie 24 ore prima, e nelle straordinarie a seconda ed in merito al bisogno ed alla possibilità non esclusa la facoltà anche di emanare un ordine per una subita prestazione.

#### **Art. 9**

La convocazione poi del turno verrà effettuata nell'ora prefissa e pubblicata col mezzo di un tocco della campana, al quale segno i turnisti invitati dovranno prontamente riunirsi in sulla piazza della Villa locale, per quindi trasferirsi ai lavori giusta le disposizioni del preposto comunale o di chi ne fa le veci, che resta nominato quale Direttore del turno.

#### **Art. 10**

Le prestazioni al turno da ogni famiglia dovranno venir prestate dal miglior suo membro braccante e non da altri eventualmente inetti od insufficienti; per cui sarà facoltizzato il Direttore del turno ad eliminare ed escludere tanto fanciulli, quanto donne od altri individui da esso ritenuti meno idonei.

#### **Art. 11**

L'individuo dichiarato inetto o respinto dal Direttore del turno sarà calcolato quale non intervenuto alla chiamata prestazione anche per chi esso rappresentava.

#### **Art. 12**

Ogni turnista braccante invitato e che non si presenta all'opera in tempo debito resta incorso nella penalità di f[iorini] uno per giornata di mancanza, ed il turnista chiamato alla prestazione con bestiame e non comparso, resta incorso nella penalità di f[iorini] due per ogni giornata di mancanza.

#### **Art. 13**

Per lo sgombro delle nevi le penalità dette ad art. 12 saranno applicabili per ogni singola mancanza, senza verun calcolo alla durata della prestazione.

#### **Art. 14**

Le pene pecuniarie inflitte verranno rascosse a mezzo del cassiere comunale col mezzo delle privilegiate esecuzioni a carico dei contravenienti, e si devolveranno in favore della Cassa comunale.

#### **Art. 15**

I turnisti per giustificati e plausibili motivi impediti alla prestazione, come anche quelli ai quali per l'assenza loro dal paese non si poté far giungere l'invito, non potranno aggravarsi delle pene pecuniarie prefisse nell'art. 12, ma soltanto obbligarsi ad una suppletoria prestazione nella prima successiva occasione.

Questo favore però non godranno quelle famiglie nelle quali oltreché il capofamiglia, altri membri vi esistano atti alla prestazione, i quali perciò dovranno prestarsi in rappresentanza dello stesso.

Gli assenti poi incorreranno nella prefissa penalità, qualora nella successiva suppletoria prestazione non avessero a prestarsi all'invito.

#### **Art. 16**

Il presente Statuto compilato dal preposto comunale per ordine della Rappresentanza comunale, sarà pubblicato nel Comune durante l'intervallo di 14 giorni per l'inserzione d'ogni turnista e quindi sottoposto alla disamina ed approvazione per parte della Rappresentanza comunale assieme agli eventuali ricordi dei privati, e sarà valido ed esecutivo soltanto dopo ottenuta l'approvazione da parte dell'Eccelsa Giunta Provinciale.

Dal Comune

Tuenetto 31 dicembre 1883

Melchiori Capo Comune

Nr. 194

Il presente Statuto venne pubblicato in Comune con avviso pari Nr. dei 31 Dicembre 1883 affisso nel giorno stesso dal sottoscritto

Melchiori Costante Corsore